



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA
composta dai magistrati:

Dott. Salvatore SFRECOLA	Presidente
Dott. Fulvio Maria LONGAVITA	Consigliere
Dott. Giuseppe TROCCOLI	Consigliere
Dott.ssa Beatrice MENICONI	Primo Referendario
Dott. Antonio DI STAZIO	Primo Referendario relatore

nella Camera di consiglio del 26 febbraio 2015

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000 recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della stessa Corte come modificata dalle delibere SS.RR. n. 2 del 3 luglio 2003, n. 1 del 17 dicembre 2004 e delibera del Consiglio di Presidenza n. 229/CP del 19 giugno 2008;



VISTO il D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, come convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012 e s.m.i.;

LETTO il documento relativo alle "Linee programmatiche per l'attività di controllo della Corte dei conti e programma di lavoro delle Sezioni Riunite in sede di controllo" per l'anno 2013", approvato con Deliberazione n. 31/2012 dalle Sezioni Riunite in sede di controllo;

VISTA la deliberazione n. 2/2014/INPR del 23 gennaio 2014, con la quale si approva il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2014;

LETTE le Linee guida per il referto semestrale dei Presidenti delle Province e dei Sindaci dei Comuni con oltre 15.000 abitanti sulla regolarità della gestione amministrativa contabile, nonché sulla adeguatezza ed efficacia dei controlli interni ai sensi dell'art. 148 TUEL, approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 4 dell'11 febbraio 2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 2013;

VISTA la nota n. con nota n. n. 59274 prot. del 26.03.2014 del Sindaco del Comune di Perugia, con la quale è stato trasmesso il referto sulla regolarità della gestione e sull'adeguatezza ed efficacia del sistema dei controlli interni (ex art. 148 TUEL) relativamente al secondo semestre 2013;

VISTA l'ordinanza con la quale il Presidente, su richiesta del Magistrato istruttore, ha deferito la decisione sul suddetto referto all'esame collegiale della Sezione convocata per l'odierna seduta;

UDITO nell'odierna camera di consiglio il Magistrato istruttore, dott. Antonio Di Stazio;

Premesso

L'art. 148 del TUEL, come riformulato dall'art. 3, co. 1, lett. e) del D.L. n. 174/2012 (convertito dalla legge n. 213/2012), nella formulazione vigente al momento della sottoscrizione della relazione, dispone che "le sezioni regionali della Corte dei conti verificano, con cadenza semestrale, la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette semestralmente alla sezione regionale di controllo

della Corte dei conti un referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; il referto è, altresì, inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale”.

Le riferite disposizioni prevedono un nuovo strumento di valutazione, in corso d'esercizio, da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, della legittimità e regolarità delle gestioni, dedicando particolare attenzione, oltre che ai dati strettamente finanziari, al sistema dei controlli interni degli Enti locali.

Le finalità di fondo della nuova modalità di controllo prevista dall'art. 148 TUEL sono state individuate dalla Sezione per le Autonomie, nella citata deliberazione n. 4/2013, nei seguenti punti:

- verifica dell'adeguatezza funzionale e dell'effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni;
- valutazione degli strumenti diretti a verificare la coerenza dei risultati gestionali rispetto agli obiettivi programmati;
- verifica dell'osservanza dei principali vincoli normativi di carattere organizzativo, finanziario e contabile;
- rilevazione degli eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica;
- monitoraggio in corso d'anno degli effetti prodotti in attuazione delle misure di finanza pubblica e dei principali indirizzi programmatici dell'Ente;
- consolidamento dei risultati con quelli delle gestioni degli organismi partecipati.

Il primo schema di relazione, approvato dalla Sezione Autonomie con la citata deliberazione n. 4/2013, relativamente al 1° semestre 2013, consente la rilevazione di una serie di aspetti attinenti: all'organizzazione dell'Ente, ai sistemi informativi, al sistema dei controlli interni; trattasi, in sostanza, di dati che restano acquisiti alla Sezione regionale come base informativa sulle caratteristiche di ciascun Ente locale esaminato, utile anche per le future rilevazioni semestrali.

Lo schema di relazione in esame si compone di due sezioni. La prima sezione, dedicata alla regolarità della gestione amministrativa e contabile, è volta ad acquisire notizie sul rispetto dei parametri della regolarità amministrativa e contabile, evidenziando eventuali lacune gestionali in grado di alterare i profili di una sana e



corretta gestione finanziaria. La seconda sezione, dedicata all'adeguatezza ed efficacia del sistema dei controlli interni, intende rilevare, mediante la rappresentazione puntuale dello stato di attuazione degli stessi negli Enti scrutinati, le eventuali criticità di fondo nel sistema organizzativo-contabile.

In ottemperanza alle indicate disposizioni normative, il Sindaco del Comune di Perugia, con nota n. 59274 prot. del 26.03.2014, ha trasmesso a questa Sezione la relazione sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni dell'Ente, relativa al secondo semestre 2013.

Con nota n. 68 prot. del 15 gennaio 2015 il Magistrato istruttore ha chiesto chiarimenti all'Ente locale su alcuni punti della relazione al fine di superare dubbi e perplessità.

Con nota n. 12816 prot. del 26 gennaio 2015 il Sindaco del Comune di Perugia ha fornito i chiarimenti richiesti.

Il Magistrato istruttore, esaurita l'attività di competenza, ha deferito all'esame collegiale le risultanze dell'esame della menzionata relazione e, a tal fine, ha chiesto al Presidente della Sezione di fissare apposita adunanza.

Considerato

I - La relazione del Sindaco del Comune di Perugia relativa al secondo semestre 2013, redatta ai sensi dell'art. 148 TUEL, ha fornito le informazioni concernenti le caratteristiche generali della popolazione, del territorio e dell'economia insediata, nonché l'indicazione dei dati di carattere generale relativi alle risorse umane, strumentali, tecnologiche utilizzate per la gestione dei servizi resi e dei sistemi informativi impiegati. Ha inoltre fornito parzialmente gli elementi chiesti dalle due sezioni dello "schema-tipo" di relazione predisposto dalla Sezione delle Autonomie Locali in ordine, rispettivamente, alla regolarità della gestione amministrativa e contabile del Comune, ed all'adeguatezza ed efficacia del sistema dei controlli interni dell'Ente.

Da un primo esame della relazione sono emersi alcuni dubbi e perplessità che hanno indotto il Magistrato istruttore a chiedere, con la citata nota, chiarimenti in ordine ai seguenti punti:



1) l'Ente non ha previsto un modello di programmazione e controllo integrato (Cfr. 1.3.a);

2) in sede di relazione previsionale e programmatica, non sono stati individuati gli obiettivi gestionali per le società partecipate, in riferimento a precisi standard qualitativi e quantitativi, al fine di consentire il controllo sulle società partecipate non quotate, ex art. 147 quater TUEL (Cfr. 1.6);

3) non sono state adottate misure per adeguare l'ordinamento dell'Ente ai principi della libera iniziativa economica privata. (Cfr. 1.8) In proposito si invita a riferire in merito all'applicazione dell'articolo 3 del D.L. n. 138/2011;

4) si chiede di precisare i motivi della mancata verifica del grado di copertura dei costi dei principali servizi pubblici locali (Cfr. 1.12);

5) come si rileva dalla deliberazione n. 56/2014/PRSP del 10 luglio 2014 adottata da questa Sezione in ordine alla relazione del primo semestre 2013, la percentuale di inesigibilità delle entrate del secondo semestre 2013 (48.82%) è esattamente pari a quella dichiarata nella relazione del primo semestre (Cfr. 1.15.a). Si invita a fornire chiarimenti in merito;

6) il grado di riscossione delle entrate di competenza, anche avendo riguardo all'andamento storico, non appare idoneo a garantire gli equilibri di cassa (Cfr. 1.18);

7) tenuto conto del fatto che nella relazione non viene indicata la percentuale di beni e servizi acquistati dall'Ente mediante il ricorso a centrali di committenza ma solo il dato in termini assoluti, che non consente di stabilirne il peso rispetto al totale degli impegni assunti nel semestre a tale titolo, si invita la S.V. ad indicare la percentuale anzidetta ed a riferire in merito alle valutazioni operate circa l'economicità di tale scelta per gli acquisti effettuati al di fuori del mercato elettronico alla luce di quanto dispone l'art. 13 della L. 13 agosto 2010, n. 136, considerando pure gli effetti dell'art. 33 del D. Lgs. 163/2006, a decorrere dal 1° gennaio e dal 1° luglio 2015, ai sensi dell'art. 23-ter del D.L. 26 giugno 2014, n. 90. (Cfr. 1.27);

8) il Comune non ha riconsiderato la sussistenza dei presupposti dell'art. 3, comma 27, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, per il mantenimento delle partecipazioni, avendo riguardo anche al profilo della convenienza economica (Cfr. 1.32.a);

9) non è stata effettuata una stima del contenzioso che potrebbe potenzialmente generare passività (Cfr. 1.38) e gli accantonamenti prudenziali di entrate re-



lativi ai giudizi in corso "vengono effettuati solamente in caso di conferimento di incarico al legale esterno" (Cfr. 1.37); si invita a riferire ad entrambe le predette circostanze, anche in considerazione degli oneri previsti in un eventuale sentenza di condanna che codesto Comune potrebbe essere costretto a pagare, anche in considerazione di quanto risposto al punto 2.39.a;

10) non è stata effettuata una valutazione sullo stato di attuazione dei programmi, analizzando la loro congruenza e gli scostamenti dagli obiettivi previsti (Cfr. 2.6);

11) l'Ente è invitato a specificare in modo più dettagliato gli indicatori "temporali e quali-quantitativi" di risultato prescelti per misurare il grado di realizzazione degli obiettivi (Cfr. 2.15) e le metodologie impiegate (Cfr. 2.16);

12) tenuto conto del fatto che, alla data di trasmissione della relazione in oggetto, il referto sul controllo di gestione relativo all'esercizio 2013 non era ancora stato elaborato, si chiede di inviare l'esito di detto referto (Cfr. 2.22);

13) il regolamento di contabilità non è stato adeguato alle disposizioni indicate nell'art. 147-quinquies del TUEL (Cfr. 2.36).

Il Sindaco del Comune di Perugia, con nota n. n. 12816 prot. del 26 gennaio 2015, ha fornito riscontro alle richieste istruttorie nei termini qui di seguito illustrati. Viene premesso dal Sindaco che, a seguito del nuovo assetto organizzativo dell'Ente e del conseguente avvicendamento a livello dirigenziale, per rispondere ai rilievi sollevati è stato necessario procedere ad un'integrazione dell'istruttoria tramite gli uffici competenti, dalla quale è emerso che le risposte ad alcuni quesiti, contenevano dati non coincidenti con quelli ora rilevati, presumibilmente per mero errore di compilazione.

Quanto al quesito 1.3.a, il Sindaco richiama il contenuto della Deliberazione n. 56/2014/PRSP di questa Sezione nella parte (cfr. punto 6 pag. 7) in cui si osserva che *"...l'Ente si è dotato di un sistema di programmazione e controllo integrato con l'adozione del Regolamento sui Controlli Interni, approvato con Delibera Consiliare n. 132 del 17.12.2012"*.

Quanto al quesito 1.6, fermo restando quanto risposto al punto 1.6 della relazione, il Sindaco evidenzia che il regolamento sui controlli interni richiamato al punto precedente, all'articolo 8 definisce le modalità con le quali effettuare il controllo sugli organismi gestionali esterni affidatari di servizi. L'Amministrazione ha avviato le procedure per dare attuazione al Regolamento. Nell'anno 2014 con delibera n. 39 del 12.02.2014 sono stati definiti gli indirizzi agli organismi partecipati



dal Comune di Perugia e si è intrapresa una continuativa attività di verifica e controllo nei confronti delle società partecipate.

In relazione al quesito 1.8 riferisce il Sindaco che, secondo quanto appreso dagli uffici, l'art. 3 del D.L. 138/2011 rinviava l'applicazione della norma in parola a un regolamento ministeriale (a tutt'oggi non ancora emanato), che avrebbe dovuto individuare quali attività economiche sarebbero rimaste sottoposte al rilascio di autorizzazione, quali soggette a SCIA con asseverazione, quali a SCIA senza asseverazione, quali altre attività sarebbero rimaste soggette a comunicazione e quali del tutto libere. In ogni caso l'Ente, con delibera consiliare n. 35 dell'8.04.2013, ha assunto un atto di programmazione commerciale comunale in attuazione della L.R. n. 24/99, come modificata con I.R. 15/2010 recante "*Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno*", con lo scopo di assicurare la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci.

Quanto al quesito 1.12 la verifica è stata effettuata per quanto attiene i servizi a domanda individuale con atto di G.C. n. 376 del 22.10.2013, propedeutico all'approvazione del bilancio di previsione 2013.

Per quanto riguarda gli altri servizi pubblici locali viene rappresentato che il servizio di igiene urbana - Tariffa Igiene Ambientale prevede la copertura integrale dei costi; il servizio idrico integrato e di distribuzione di gas naturale e il servizio di TPL sono stati esternalizzati in base alla normativa vigente e le relative tariffe sono di competenza di altri organismi (Autorità di ambito Territoriale, Autorità statale).

In relazione al quesito 1.15.a il Sindaco chiarisce che, a seguito di ulteriori verifiche effettuate dalla Unità Operativa Gestione Entrate, la percentuale di inesigibilità delle Entrate al 31.12.2013 è pari al 39,98%.

Quanto al quesito 1.18 si rappresenta che gli Uffici dell'Unità Operativa Gestione Entrate stanno adottando tutte le misure idonee ad incrementare le riscossioni delle Entrate di competenza, al fine di garantire gli equilibri di cassa; in particolare, sono state poste in essere le seguenti misure:

- miglioramento dell'informazione in merito alle norme di legge e regolamentari dei tributi e sensibilizzazione sui termini di scadenza, in particolare attraverso il sito web istituzionale;



- coinvolgimento dei servizi comunali decentrati per favorire un'informazione quanto più possibile capillare tra i cittadini in materia di obblighi di pagamento;
- potenziamento dell'attività di assistenza ai contribuenti attraverso lo Sportello tributi dell'Ente.

Precisa inoltre che la riscossione coattiva viene svolta da Equitalia; a tale riguardo si rileva che la normativa statale, dal 2012 in avanti, ha introdotto disposizioni volte ad avvantaggiare il contribuente attraverso misure dal complessivo effetto di dilazione del debito.

In relazione al quesito 1.27 il Sindaco riferisce che non risultano effettuate adesioni a Convenzioni CONSIP; che risultano effettuati sul MEPA ordini e richieste per un totale di € 144.515,07 pari ad una percentuale dello 0,98% sul totale degli impegni assunti nel semestre a tale titolo. Complessivamente nell'anno 2013, come indicato nel Referto annuale del Controllo di Gestione, risultano effettuati acquisti, mediante ricorso a centrali di committenza, per l'importo di € 5.269.155,27 pari al 22,82% del totale degli impegni assunti nell'anno a tale titolo. Gli acquisti effettuati al di fuori delle centrali di committenza, come indicato negli atti dai Responsabili dei Servizi, avvengono poiché i beni e servizi non sono reperibili nel mercato elettronico o non sono attive le Convenzioni Consip.

In ordine al quesito 1.32.a il Sindaco riferisce che l'Ente, con delibera consiliare n. 2 dell'11.01.2010 (avente ad oggetto "Art. 3, Commi 27-29, Legge N. 244/2007 e succ. mod. - Ricognizione Partecipazioni Societarie e provvedimenti conseguenti"), ha effettuato la ricognizione prevista dalla normativa individuando quattro società da dismettere. In esecuzione della predetta delibera nello stesso anno è stato bandito l'avviso per la dismissione di dette società. Negli anni successivi, nell'ambito delle società partecipate non si sono rilevati sviluppi organizzativi, strategici ed economici tali da richiedere aggiornamenti/modifiche alla predetta delibera n. 2/2010. Nell'anno 2014 con delibera n. 39 del 12.02.2014 sono stati definiti gli indirizzi agli organismi partecipati per l'esercizio 2014.

Quanto ai quesiti 1.37 e 1.38 il Sindaco rappresenta che, in linea generale, per fare fronte alle eventuali passività da sentenze di condanna esecutive, l'ente ricorre al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, che viene effettuato di volta in volta dall'ufficio da cui promana il contenzioso e che, di norma, ha in carico gli stanziamenti necessari al completamento delle procedure (appalti, espropri etc.). Aggiunge che l'aleatorietà dei giudizi non consente una puntuale quantificazione delle possibi-



li passività e che la stessa legge assegna alle PP.AA. 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo per dare corso al pagamento, previo espletamento della procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio (art. 14 D.L. 669/96, convertito dalla L. 30/97 e ss.mm.ii.). Inoltre, l'Avvocatura, non avendo competenze gestorie, non ha capitoli in entrata e/o in uscita per la sorte attiva o passiva derivante dalle sentenze e, dunque, non incassa né paga somme; essendo però dotata di un capitolo per spese legali, da cui in effetti impegna le somme certe e necessarie alla gestione dei contenziosi (domiciliazioni, CTU e CTP, eventuali legali esterni etc.), l'Avvocatura stessa mette sempre a disposizione degli uffici che effettuano in proprio il riconoscimento del debito fuori bilancio, sia per sorte che per spese, tali stanziamenti per il pagamento di eventuali condanne alle spese di lite derivanti da contenziosi gestiti dall'Avvocatura. Conclude il Sindaco che, riguardo ai rilievi sollevati, il dato riportato attiene al totale delle procedure di debito fuori bilancio, compresi i contenziosi non gestiti direttamente dall'Ufficio legale.

Quanto al quesito 2.6, il Sindaco precisa che, come evidenziato nella Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (ex art. 14, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 150/2009) riferito all'anno 2013, predisposta dall'O.I.V., al punto c) del paragrafo 1, si rileva quanto segue: *"...per l'anno 2013, a causa del differimento dei termini di approvazione del Bilancio di Previsione, adottato con atto del C. C. n. 113 del 25.11.2013 e della conseguente mancata adozione della salvaguardia degli equilibri di Bilancio, non è stato possibile procedere alla verifica annuale delle Linee programmatiche"*. Precisa inoltre che tale motivazione era già stata evidenziata al punto 2.7 del referto del 2° semestre 2013.

Nell'anno 2014, nella Relazione di fine mandato relativa agli anni 2009-2014 (allegato n. 1 a detta relazione), redatta ai sensi dell'art. 4 D. Lgs. 6/09/2011, n. 149, elaborata dal Sindaco e trasmessa alla Sezione Regionale di Controllo per l'Umbria della Corte dei Conti, si dà conto degli esiti delle Linee Programmatiche al 31.12.2013.

In risposta ai quesiti 2.15 e 2.16 il Sindaco, al dichiarato fine di dettagliare gli indicatori temporali e quali-quantitativi di risultato prescelti per misurare il grado di realizzazione degli obiettivi e le metodologie impiegate, allega l'elenco degli obiettivi contenuti nel PEG 2013 con relativi indicatori e/o fasi.

In ordine al quesito 2.22 il Sindaco precisa che il referto annuale del Controllo di Gestione relativo all'anno 2013 è stato trasmesso alla Sezione Regionale di



Controllo di questa Corte con nota n. 192735 prot. del 29.10.2014, che viene comunque inviato in allegato.

Quanto al quesito 2.36 il Sindaco precisa che il Regolamento sui controlli interni, approvato con delibera consiliare n. 132 del 17.12.2012, ha recepito le disposizioni indicate all'art 147-quinquies del TUEL, prevedendo all'art. 9 il Controllo sugli Equilibri Finanziari. Il Comune di Perugia rientra tra gli enti sperimentatori (DPCM 25 maggio 2012) della disciplina concernente i nuovi sistemi contabili; al completamento di tutta la complessa ed articolata riforma della materia, che ha determinato un considerevole lavoro di adeguamento e di applicazione delle novelle normative - oggetto di integrazioni e modifiche apportate da ultimo dal D. Lgs. n. 126/2014 che ha attribuito ai principi contabili valore normativo - l'Ente sta avviando nell'anno in corso le procedure per la revisione del Regolamento di Contabilità.


II - La Sezione osserva che i chiarimenti forniti dall'Ente non hanno consentito di superare tutte le perplessità esplicitate nella citata nota istruttoria. L'esame della relazione e delle risposte fornite dal Sindaco alle specifiche richieste istruttorie consente di evidenziare quanto segue.

Organizzazione e Programmazione

Il bilancio di previsione 2013 e relativi allegati risulta approvato in data 25 novembre 2013. Non si è proceduto alla verifica dello stato di attuazione dei programmi, degli equilibri di bilancio e relativo assestamento in considerazione della approvazione del bilancio nel mese di novembre. Non risulta alcun modello di programmazione e controllo integrato. Non sono stati individuati gli obiettivi gestionali per le società partecipate. Con riferimento al quesito 1.12 non risulta verificato il grado di copertura dei costi su i principali servizi. L'ente non ha motivato la coerenza del bilancio con il programma triennale dei lavori pubblici.

Gestione ENTRATE

Fermo restando quanto precisato all'affidamento delle riscossioni già nel 1° semestre, viene confermato il grado di inesigibilità (48,8%) già riportato nel 1° semestre. L'incidenza delle entrate proprie su quelle correnti è pari all'85,8% (nel primo semestre era del 91,4%). Il grado di copertura delle entrate proprie risulta congruo rispetto al dato previsionale. L'ente evidenzia che il grado di riscossione non garantisce gli equilibri di cassa. In merito al quesito 1.19 l'ente continua ad ignorare tra le entrate straordinarie le sanzioni al codice della strada ed i proventi



da permessi a costruire (criticità evidenziata dalla Sezione con deliberazione n. 56/2014 sulla relazione del 1° semestre 2013).

Con riferimento ai beni da dismettere nel periodo considerato, emerge un sostanzioso scostamento tra il dato previsionale e l'accertato. Sul lato riscossioni dell'accertato non si evidenziano criticità.

Gestione SPESE

Come già evidenziato in sede di esame della relazione del 1° semestre, non risulta adottato alcun processo di razionalizzazione e riorganizzazione in funzione agli obiettivi di riduzione delle spese di funzionamento. Per quanto riguarda il contenzioso, l'attività è gestita solo in parte dall'ufficio legale interno. Nel semestre è stato assegnato n. 1 incarico ad un legale estero mediante affidamento diretto.

Essendo state rilevate eccedenze di personale, l'ente ha dato attuazione all'art. 2 del D.L. 95/2012 (riduzione della dotazione organica).

Ricognizione dei CONTROLLI INTERNI

L'ente rinvia a quanto già precisato nella relazione del primo semestre ovvero di aver adottato il Regolamento sui controlli interni con delibera del Consiglio 132 del 17 dicembre 2012. Le tipologie dei controlli attivati sono: Controllo regolarità amministrativa contabile - Controllo Strategico - Controllo di gestione - Controllo sugli Organismi esterni - Controllo degli equilibri finanziari - Controllo sulla qualità dei servizi erogati.

Controllo STRATEGICO

Non si riscontrano criticità rilevanti. L'ufficio preposto a tale controllo è collocato presso il Settore Risorse Umane Organizzative e Attività istituzionali. Il responsabile è il Direttore Generale, il quale si avvale del supporto del predetto settore e di quello dei Servizi Finanziari nonché della collaborazione dell'Osservatorio Indipendente di Valutazione.

L'ente precisa che non si è proceduto alla verifica dello stato di attuazione dei programmi, in considerazione della approvazione del Bilancio nel mese di novembre.

Controllo di GESTIONE

Il controllo di gestione è strutturato su due ambiti di azione: da un lato verificare lo stato di attuazione degli obiettivi (la struttura preposta è l'Unità Risorse



Umane ed Organizzative); dall'altro verificare l'efficacia, l'efficienza e il livello di economicità dell'attività svolta (struttura preposta dal Servizio Finanziario). L'unità Organizzativa competente è individuata dal Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi e coinvolge tutte le strutture dell'ente. Essa redige il referto ai sensi dell'art. 198 e 198 bis del TUEL e lo trasmette ai soggetti individuati nel regolamento di contabilità.

I rapporti sono utilizzati anche per la valutazione delle performance del personale.

Controllo degli ORGANISMI PARTECIPATI

L'unità organizzativa preposta a questo controllo è il settore Servizi Finanziari e si avvale del personale assegnato nonché della collaborazione dell'organo amministrativo e gestionale delle società partecipate, sotto il coordinamento del Direttore Generale. Le tipologie di controllo si articolano nel modo seguente:

- a) controllo societario volto alla formazione e alla verifica del quadro giuridico-normativo;
- b) controllo economico-finanziario volto a misurare l'efficienza gestionale;
- c) controllo di efficacia volto a misurare il raggiungimento degli obiettivi;
- d) controllo sul valore delle partecipazioni finalizzato a valutare scelte di investimento, dismissioni o razionalizzazioni societarie. L'Ente redige il bilancio consolidato ai sensi delle disposizioni normative e dei principi di bilancio vigenti in materia.

Controllo degli EQUILIBRI FINANZIARI

L'ente precisa che non è stato ancora modificato il Regolamento di contabilità in merito al controllo sugli equilibri finanziari in quanto il Comune di Perugia è ente sperimentale dei nuovi principi contabili di cui al D. Lgs. 118/2011, per cui l'ente ha deciso di ridefinire tale regolamento a seguito della stabilizzazione di questi nuovi principi contabili. L'unità preposta è il settore Servizi Finanziari coordinata dal Dirigente di settore e con la vigilanza dell'organo di revisione economico-finanziaria. Tale controllo, comprensivo anche della gestione cassa, dei residui e degli obiettivi del Patto di Stabilità, è svolto con periodicità infra-annuale. Le figure coinvolte, secondo le rispettive competenze sono: Il Direttore Generale, il Segretario Generale e tutti Dirigenti responsabili di procedimenti di entrata e spesa del processo gestionale.




Controllo di REGOLARITA' AMMINISTRATIVA e CONTABILE

L'ente ha regolamentato questa tipologia di controllo, garantendo la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Nella fase preventiva della formazione dell'atto, ogni Responsabile di Servizio esercita il controllo con il rilascio del parere attestante la regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa. Nella fase successiva, tale controllo è demandato al Segretario Generale che si avvale del Vice Segretario e di altre figure ritenute necessarie per l'esercizio della funzione. Per la massima trasparenza ed imparzialità il controllo degli atti e l'individuazione degli stessi, si attua attraverso una selezione con tecniche di campionamento sulla base di indicatori predefiniti. Le verifiche si effettuano su standards di riferimento sulla base di schede di controllo, nella quale si annota la presenza o l'assenza di elementi ritenuti indicativi per ritenere il provvedimento corretto sotto il profilo amministrativo. Eventuali irregolarità vengono registrate in un quadro di sintesi e che insieme a tutte le osservazioni ed eventuali chiarimenti acquisiti nel corso della verifica compongono i reports. Quest'ultimi sono compilati periodicamente, contenenti segnalazioni di irregolarità, valutazione complessiva della correttezza ed il peso delle irregolarità riscontrate. Le risultanze sono comunicate ai responsabili dei Servizi, al Consiglio comunale, all'organo di revisione e all'O.I.V.

Debiti fuori bilancio

Le argomentazioni addotte dal Sindaco nella nota di risposta in merito ai debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive non possono essere condivise. Il par. 94 dei nuovi principi contabili per gli enti locali, approvati il 12 marzo 2008 dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, istituito a norma dell'art. 154 del Tuel, recita: *"I principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti."*

Il successivo par. 105 a sua volta dispone: *"E' opportuno che l'ente, in sede di programmazione, per garantire il mantenimento dell'equilibrio del bilancio nel tempo, istituisca appositi stanziamenti per affrontare l'onere connesso a possibili situazioni debitorie fuori bilancio. Peraltro anche nel caso in cui l'ente abbia previsto nel bilancio un apposito stanziamento per accantonare risorse in vista di dover fare*



fronte a possibili debiti fuori bilancio sussiste sempre l'obbligo di attivare la procedura consiliare di riconoscimento della legittimità del debito insorto ai sensi dell'art. 194 del TUEL."

L'attuazione dei predetti principi contabili comporta pertanto che, in presenza di "possibili situazioni debitorie", l'ente è tenuto ad istituire appositi stanziamenti, ossia fondi vincolati, per far fronte all'onere economico derivante dalle situazioni medesime. Peraltro, restando in tema di contenzioso, l'ufficio legale del Comune è perfettamente in grado, sin dalla instaurazione di un giudizio, di quantificare il presumibile onere a carico dell'ente in caso non tanto di possibile quanto di probabile soccombenza, in base alla valutazione complessiva della singola controversia e dell'alea ad essa connessa. Va, inoltre, tenuto presente che, a norma dell'art. 194 del Tuel e del paragrafo 92 dei citati principi contabili, le situazioni di debito per acquisizione di beni e servizi sorte in violazione dei commi 1, 2, e 3 dell'art. 191 del TUEL non possono essere riconosciute in quanto non riconducibili al sistema di bilancio dell'ente, con la conseguenza che per esse si dovrà configurare un rapporto obbligatorio diretto tra il privato creditore e il pubblico funzionario e/o amministratore che risulta responsabile del debito insorto a carico dell'ente, rapporto obbligatorio che si estende, per le esecuzioni reiterate e continuative, a coloro che hanno consentito le singole prestazioni.

Ritenuto

che l'esame della relazione del Sindaco di Perugia per il secondo semestre 2013 non ha evidenziato criticità meritevoli di segnalazione ai sensi dell'art. 148 del TUEL, nel testo introdotto dal D.L. n. 174/2012 e dalla relativa legge di conversione, ad eccezione di quanto rilevato sui debiti fuori bilancio


P.Q.M.

la Corte dei conti

Sezione Regionale di controllo per l'Umbria

DELIBERA

- che è necessario portare a compimento l'implementazione del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo sugli equilibri finanziari;



- che l'implementazione del sistema dei controlli interni deve contribuire al miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'efficienza nella realizzazione dei programmi dell'Amministrazione;
- che i rilievi critici sopra evidenziati vanno segnalati al Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione contabile del Comune di Perugia;
- di segnalare l'obbligo di pubblicare la presente pronuncia sul sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013;
- di riservarsi ogni ulteriore valutazione per le successive attività di competenza che l'Ente vorrà porre in essere, anche all'esito del seguente referto;


DISPONE

che, a cura della Segreteria della Sezione, copia della presente deliberazione sia trasmessa ai predetti Organi del Comune di Perugia.

Così deciso in Perugia, nella Camera di consiglio del 26 febbraio 2015.


Il Relatore

Dott. Antonio Di Stazio



Il Presidente

Dott. Salvatore Sfrecola



Depositata il **6 MAR. 2015**

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Melita Di Iorio

